



PROCURA DELLA REPUBBLICA Massa

Prot. N. 325/2023

Oggetto: modalità di trasmissione delle notizie di reato.

Premessa.

Come noto, l'art. 347 c.p.p. prevede, al comma primo, che, acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria riferisca senza ritardo al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, trasmettendo la relativa documentazione.

Nel caso in cui siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore dell'indagato, la notizia di reato deve essere comunicata entro il termine massimo di quarantotto ore (cfr. comma 2 bis art. 347 c.p.p.).

La comunicazione immediata - anche in forma orale al Pm di turno esterno, laddove ciò possa essere concretamente utile - è invece prevista (cfr. comma 3 art. 347 c.p.p.) oltre che per i delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a) numeri da 1 a 6 c.p.p., anche per i delitti previsti dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter, 582 e 583 quinquies codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, codice penale, oltreché, in generale, quando sussistono ragioni di urgenza.

Le modalità di trasmissione.

Giova, anzitutto, evidenziare che l'art. 108 bis N. Att. C.p.p. (D.L.vo 28/7/1989 n. 271) prevede che tenga luogo di quella scritta la comunicazione, da parte della Polizia Giudiziaria, della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica.

L'art. 111 bis c.p.p., nel testo riformato, prevede altresì che il deposito degli atti dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvo si tratti di atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possano essere acquisiti in copia informatica. Per effetto della norma transitoria di cui all'art. 87 D.L.gs. 10/10/2022 n. 150, l'art. 111 bis c.p.p. sarà applicabile a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ministeriali attuativi in materia di processo telematico e da emanarsi entro il 31/12/2023 (ovvero a far data dal diverso termine di transizione da essi indicato per determinati uffici giudiziari e/o per determinate tipologie di atti).

L'Ufficio ha già, con nota N. Prot. 1073 del 5/5/2020 inviata a tutti i Comandi di P.G. sul territorio, invitato alla massima implementazione della trasmissione delle notizie di reato a mezzo del Portale delle Notizie di Reato, modulo dell'applicativo S.I.C.P. . Tale soluzione ha in effetti



consentito di raggiungere l'obiettivo della semplificazione e velocizzazione dei processi di registrazione, proprio a partire dalla fase, prodromica all'apertura del procedimento penale, della trasmissione della notitia criminis. Il Portale NdR consente agli Uffici di Polizia (uffici fonte) di iscrivere un'annotazione e di trasmetterla al competente Ufficio di Procura il quale, rinvenuta la notitia criminis nel modulo denominato "annotazioni preliminari", procede alla successiva iscrizione nel registro pertinente mediante il mero ribaltamento dei dati inseriti dalla Polizia Giudiziaria. Inoltre, non comportando diretta iscrizione nei registri delle informative di reato trasmesse dalla P.G., il meccanismo lascia ovviamente intatto il potere del pubblico ministero di qualificare giuridicamente i fatti e selezionare il registro sul quale la notizia di reato dovrà essere iscritta, restituendo infine all'ufficio fonte le informazioni essenziali, vale a dire il numero del procedimento, la data di iscrizione ed eventualmente il nominativo del magistrato assegnatario. Al proposito, si rammenta la necessità di indicare negli appositi campi del Portale NdR le complete generalità e la residenza/domicilio di indagati e persone offese, così evitando all'operatore di questo Ufficio di dover ricavare i relativi dati dai files allegati e, soprattutto, di doverli in tal caso inserire autonomamente nell'applicativo.

La necessità di razionalizzare l'utilizzo delle esigue risorse di personale nella disponibilità della Procura di Massa impone di considerare esclusiva la modalità di trasmissione delle notizie di reato da parte della Polizia Giudiziaria a mezzo del Portale NdR.

Inoltre, come del pari già oggetto di regolamentazione con nota N. Prot. 1271 del 21/5/2020, tutti i Comandi di P.G. sul territorio sono invitati ad allegare, contestualmente all'annotazione preliminare al Portale NdR, la comunicazione di notizia di reato in formato pdf, così evitandosi la trasmissione a mezzo PEC ovvero il deposito cartaceo.

Il deposito cartaceo rimane tuttavia possibile qualora la C.N.R. e/o i relativi allegati da trasmettere siano di dimensioni maggiori rispetto a quelle consentite dal Portale NdR, ovvero contengano supporti (CD, chiavette usb et similia) non allegabili al Portale stesso. In tale ultimo caso, tuttavia, sarà necessario indicare nel campo "oggetto" che si procederà a deposito cartaceo dei soli supporti non allegabili al Portale.

Tutti gli Uffici tenuti all'invio di comunicazioni di notizie di reato potranno, ove tuttora necessario, chiedere informazioni circa la procedura di accreditamento sul Portale NdR contattando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa alle utenze n. 0585818236 (Funzionario Giudiziario dott. Giulia Crovetti) ovvero n. 0585818269 (Funzionario Giudiziario Sig. Annamaria Gambino), ovvero a mezzo email all'indirizzo giulia.crovetti@giustizia.it ovvero annamaria.gambino03@giustizia.it

In caso di problemi tecnici, sarà invece necessario rivolgersi direttamente al CISIA inviando una email all'indirizzo supporto.ndr@giustizia.it, descrivendo l'anomalia e indicando i recapiti a cui si desidera essere ricontattati.

I "seguiti".

Analoghe modalità di trasmissione a mezzo Portale saranno da impiegarsi con riferimento ai c.d. "seguiti", circostanza che andrà chiaramente evidenziata anche in relazione al numero del fascicolo di riferimento, noto all'ufficio fonte (vds. supra).

Ove si proceda a deposito materiale di supporti (CD, chiavette usb et similia) al seguito di comunicazioni di notizie di reato già trasmesse tramite Portale NdR, non è necessario né di alcuna utilità il (nuovo) deposito in cartaceo di quanto già trasmesso tramite Portale, essendo in tal caso sufficiente segnalare da parte della Polizia Giudiziaria, con apposita missiva di accompagnamento, che trattasi di materiale costituente seguito di CNR già trasmessa tramite Portale NdR e con indicazione, ove si sia nelle more già proceduto a formale registrazione della notizia di reato da parte di questo Ufficio, del numero del procedimento di riferimento, come ripetuto a quel punto noto all'ufficio fonte (vds. supra).

E', in tal senso e in generale, quindi richiesto di inviare una sola volta le comunicazioni di notizie di reato, essendo il ripetuto invio o deposito dei medesimi atti possibile fonte di anomale pluralità di iscrizioni sulla medesima vicenda, a loro volta causative di spreco di carta, confusione, aggravio di segreteria e, non da ultimo, rischio di vizi processuali.

E', altresì, richiesto di non inviare in alcun caso seguiti caricandoli sul portale come nuove notizie di reato. I seguiti andranno quindi trasmessi utilizzando l'apposita sezione del Portale NdR denominata "Atti successivi".

Giova poi, a questo specifico riguardo, considerare che nella circolare redatta dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia in data 26/10/2022 è stato opportunamente segnalato che il novum in materia di effettivo rispetto dei termini di durata massima delle indagini preliminari contenuto nella riforma di cui al D.Lgs. 150/2022 cit. imponga che, anche in caso di redazione di "seguiti" alla iniziale notizia di reato, la Polizia Giudiziaria operante provveda alla analitica segnalazione all'interno del Portale, all'atto del deposito e trasmissione dei relativi atti, degli ulteriori reati accertati nel corso dello svolgimento delle indagini con relativo luogo ed epoca di consumazione da parte dei medesimi soggetti a suo tempo individuati ovvero degli ulteriori altri soggetti ritenuti responsabili delle stesse o di ulteriori condotte illecite. Tali analitiche indicazioni, da riportarsi nella corrispondente voce del quadro sinottico del modello delle Comunicazioni di Notizie di Reato attualmente in uso, sono necessarie per consentire al Pubblico Ministero, all'atto della loro lettura, un rapido vaglio delle risultanze al fine di adottare tempestivamente gli aggiornamenti delle iscrizioni sul registro di cui all'art. 335 c.p.p. . Identici accorgimenti dovranno essere adottati in occasione delle richieste rivolte al Pubblico Ministero da parte della Polizia Giudiziaria di attivazione della procedura di proroga delle intercettazioni, non potendo evidentemente rinviarsi all'esito finale dell'attività captativa la segnalazione di reati ulteriori o di indagati ulteriori.

Le "urgenze".

La trasmissione di notizie di reato relative ad attività urgente dovrà avvenire unicamente a mezzo dell'apposita sezione del Portale NdR denominata "annotazioni preliminari urgenti". Per attività urgente della Polizia Giudiziaria è da intendersi unicamente quella già eseguita d'iniziativa e comunque soggetta a convalida o a richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero. Solo in caso di malfunzionamento del Portale NdR, e sempre in relazione alla sola attività urgente come sopra definita, è consentita, in alternativa al deposito cartaceo, la trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo segreteriaipm.procura.massa@giustiziacert.it

Nel caso di improprio utilizzo, da parte della Polizia Giudiziaria, di indirizzi PEC per la trasmissione di comunicazioni di notizie di reato non contenenti atti soggetti a convalida o a

richiesta di convalida da parte del pubblico ministero, il personale preposto richiederà alla stessa Polizia Giudiziaria nuova trasmissione a mezzo del Portale NdR.

Il deposito di denunce o di querele da parte dei difensori

L'art. 87 comma 6 bis del D.Lgs. 10/10/2022 n. 150 prevede che - fino alla pubblicazione dei regolamenti ministeriali attuativi in materia di processo telematico e da emanarsi entro il 31/12/2023 (ovvero a far data dal diverso termine di transizione da essi indicato per determinati uffici giudiziari e/o per determinate tipologie di atti) – il deposito negli Uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale avviene esclusivamente mediante deposito nel Portale del processo penale telematico. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Analoghe disposizioni valgono, per incidens, in riferimento al deposito di memorie, documenti richieste e istanze indicati nell'art. 415 bis comma 3 del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, della nomina del difensore nonché della rinuncia o revoca del mandato di cui all'art. 107 del codice di procedura penale.

Il successivo comma 6 quinquies dell'art. 87 cit. prevede infine che l'invio di tali atti tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

Come già indicato nel provvedimento n. Prot. I. 109/2020 del 5/11/2020, di tanto sarà, ove possibile, opportuno rendere edotti gli interessati tramite comunicazione allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per l'eventuale invio.

Il complesso di tali disposizioni è qui da intendersi riferito unicamente agli aventi diritto ad accedere al Portale NdR.

Le denunce da parte dei privati

Circa le denunce spedite da indirizzi di posta elettronica, anche ove certificati, da parte di privati non soccorrono norme espressamente derogatorie delle forme previste dall'art. 333 comma 2 c.p.p., norma che reca previsione in forza della quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore.

Orbene, sulla scorta dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 40817/2014) è da escludersi che mezzi alternativi di trasmissione possano essere ammessi quando il legislatore prescriva forme vincolate di presentazione (cfr. anche Cass., Sez. III, n. 10637/2010). In tal senso, oltre a possibili considerazioni circa l'effettiva identità del mittente, giova pure considerare la necessità di tutelare la sicurezza dei sistemi informativi destinatari di comunicazioni con allegati privi di affidabilità. In ragione di tutto ciò, e in linea con i contenuti della circolare 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale, in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo, è da ritenersi esclusa la configurabilità, a fronte di denunce inviate da privati a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico di noti ovvero di ignoti da parte di questo Ufficio di Procura.

Si rappresenta al riguardo che, per la presentazione di denunce, querele (vds. pure quanto previsto agli artt. 336 e 337 c.p.p.) o esposti è possibile rivolgersi, oltre che all'Ufficio Ricezione Atti e alle Sezioni di Polizia Giudiziaria presso questa Procura, anche agli altri Uffici di Polizia Giudiziaria, vale a dire ai Commissariati di P.S., alle Stazioni Carabinieri, ai Comandi della Guardia di Finanza, ai Comandi della Polizia Municipale.

Alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e l'invio ai Colleghi, al personale amministrativo, a tutti i Comandi di P.G. sul territorio, ai Responsabili delle Aliquote nonché per la pubblicazione sul sito on-line dell'Ufficio.

Massa, li' 26 gennaio 2023

Il Procuratore della Repubblica
(Piero Capizzoto)